



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il “*Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*” in “*Ministero della transizione ecologica*”, attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a ciclo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che all’articolo 13 definisce norme sul conferimento e l’esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11,12 e 13 relativi allo svolgimento delle attività di stoccaggio;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso II);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante “*Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante “*Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante “*Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011*” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011, e, in particolare, l’articolo 13, commi 2 e 3 che prevede che l’ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente realizzato mediante incremento della pressione massima oltre quella statica di fondo originaria del giacimento è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d’intesa con la regione interessata, previo parere dell’ufficio territoriale competente e della CIRM, nonché previa verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e ss.mm.ii, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” e, in particolare, l'articolo 37, nel quale è stabilito, tra l'altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “*Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*” (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Società ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata “SERGNANO STOCCAGGIO”, ubicata su una superficie complessiva di 48,42 km² nelle province di Cremona e Bergamo;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2001 con cui il Ministero delle attività produttive ha confermato la concessione di stoccaggio “SERGNANO STOCCAGGIO” per l'originaria decorrenza e durata secondo il programma di lavoro approvato, riducendo l'area della concessione a 42,31 km² (di cui 37,44 km² nella provincia di Cremona e 4,87 km² nella provincia di Bergamo) sulla base della nuova delimitazione emersa dalla precisa individuazione del volume di stoccaggio, come da istanza della Società ENI S.p.A., in un volume di stoccaggio compreso tra -1.100 e - 1.500 metri sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche “STOGIT” o “Società” o “Concessionario”), con sede operativa in Crema (CR) in via Libero Comune, n. 5 e sede legale in San Donato Milanese (Mi) Piazza Santa Barbara, n. 7;

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha accordato la prima proroga decennale del termine di scadenza della concessione “SERGNANO STOCCAGGIO”, per la prosecuzione del normale esercizio di stoccaggio, senza variazione del programma lavori già a suo tempo approvato, fino al 31 dicembre 2026;

VISTE le note n. 10219 del 5 agosto 2008, n. 46121 del 16 aprile 2019 e n. 17300 del 4 ottobre 2010, con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 13 del decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, l'esecuzione di prove di iniezione, finalizzate alla verifica della fattibilità operativa di esercire il giacimento a pressione superiore alla pressione statica di fondo originaria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e tutela del giacimento;

CONSIDERATO che le suddette prove sono state autorizzate ed effettuate per un periodo di sperimentazione esteso sui tre cicli di stoccaggio relativi agli anni termici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 fino ad una pressione massima pari al 105% della pressione statica di fondo originaria;

VISTI i risultati delle prove di iniezione realizzate nel corso dei tre anni di sperimentazione, come riportati nelle relazioni tecniche trasmesse dal Concessionario in data 30 gennaio 2009, 2 aprile 2010 e, in particolare, la Relazione finale trasmessa in data 22 febbraio 2011;

VISTI i risultati dei monitoraggi realizzati nel corso dei tre anni di sperimentazione;

VISTI gli studi realizzati, così come previsto al comma 3 dell'articolo 13 del decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, nell'ambito della sperimentazione;

VISTA l'istanza datata 2 aprile 2010, con la quale la Concessionaria ha chiesto, a seguito della conclusione positiva della sperimentazione, il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del programma lavori per l'ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 105% della pressione statica di fondo originaria;

PRESO ATTO che il progetto di cui all'istanza del 2 aprile 2010 è rimasto per alcuni anni di fatto sospeso alla luce di considerazioni di carattere generale;

VISTA l'istanza datata 20 dicembre 2022, prot.1084/PERM/FM, presentata dalla Stogit S.p.A., con la quale la Società ha chiesto la ripresa del progetto di cui all'istanza del 2 aprile 2010 e quindi l'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla variazione del programma lavori relativo alla concessione, per l'ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 105% della pressione statica di fondo originaria ($P_i=154,4$ barsa);

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n.532 del 15 ottobre 2012, con prescrizioni, relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio mediante l'incremento della pressione di esercizio e il successivo decreto n. 212 del 27 aprile 2023 di proroga della validità del decreto 15 ottobre 2012 per cinque anni a partire dal 27 aprile 2023;

VISTA la nota prot.78/hseq/ss del 27.01.2023, inviata dalla Società al CTR Lombardia con la comunicazione, per il progetto di cui all'istanza del 20 dicembre 2022, di non aggravio del preesistente livello di rischio rispetto all'ultimo Rapporto di Sicurezza del 2021 sul quale il CTR si è espresso con un parere tecnico conclusivo con nota n.41951 del 05.10.2022;

VISTA la nota del 25 gennaio 2023 n. 2719, con la quale questa Direzione Generale ha attivato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione del progetto di cui all'istanza del 20 dicembre 2022 indicando la conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona, mettendo a disposizione la documentazione progettuale relativa all'iniziativa e

concedendo alle Amministrazioni ed Enti coinvolti 90 giorni per l'espressione del parere di competenza;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 10 febbraio 2023, con cui si richiedeva l'integrazione della documentazione tecnica presentata dalla Società Stogit S.p.A., in riferimento a quanto riportato e previsto nell'allegato A2 della DGR n. X/5328 del 20 giugno 2016;

VISTA la nota della Società Stogit S.p.A. del 23 marzo 2023, Prot. n. 227/OPER/AT, con cui la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Lombardia con la citata nota del 10 febbraio 2023;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni coinvolte per quanto di competenza;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la nota prot. n. 89738 del 1° giugno 2023 con la quale questa Direzione, nel trasmettere alla Regione Lombardia le determinazioni rese nel corso della Conferenza dalle Amministrazioni e dagli Enti chiamati ad esprimere il loro parere, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza stessa, invitando l'Amministrazione Regionale ad esprimere il proprio Atto di Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 616 del 10 luglio 2023 con la quale la Regione Lombardia ha espresso il suddetto Atto di Intesa, previa sottoscrizione dello schema di accordo inerente le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi della DGR 5328/2016 e dell'articolo 1, comma 5, della legge 239/2004; tale schema è stato sottoscritto tra le parti in data 4 luglio 2023 ed ha ad oggetto, tra l'altro, il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 696.000, quale quota spettante alla Regione Lombardia e ai comuni limitrofi interessati dalla concessione "Sergnano Stoccaggio", a seguito del rilascio dei relativi atti autorizzativi per l'esercizio in sovrappressione del suddetto sito da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la convenzione sottoscritta tra Stogit S.p.A. e la Provincia di Cremona in data 21 gennaio 2014 che prevede, tra l'altro, che Stogit S.p.a. versi alla Provincia, quale compensazione per il "Progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio con esercizio al 105% della pressione iniziale", un contributo economico omnicomprensivo pari ad euro 1.100.000; con erogazione del 100% dell'importo da eseguirsi all'ottenimento dell'esercizio definitivo in sovrappressione;

CONSIDERATO, in particolare, i pareri favorevoli della Sezione UNMIG di Bologna, espresso nella nota prot. 6343 del 27 settembre 2011 e ribadito nella nota prot. 40921 del 17 marzo 2023, e della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie Sezione a), espresso nel corso della riunione della Commissione del 2 maggio 2023;

CONSIDERATO il documento "*Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*",

pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014 (di seguito “ILG” e i risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall'INGV;

CONSIDERATO che, relativamente ai monitoraggi, il citato decreto di proroga della concessione del 1° dicembre 2020 prevede le seguenti prescrizioni:

“2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovrà adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario invierà al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi.

3. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. 3401 del 20 luglio 2020.

4. Il Concessionario è tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attività di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio.”

CONSIDERATO che la Stogit, con nota prot.1115 del 30 dicembre 2022 ha inviato, entro il termine previsto dalla citata prescrizione del decreto di proroga della concessione del 1° dicembre 2020, la Relazione sulla configurazione finale dei sistemi di monitoraggio adottati, confermando l'adeguatezza di tali sistemi di monitoraggio ai contenuti degli ILG tenendo conto dei risultati della sperimentazione di “Minerbio Stoccaggio” e a quanto concordato con la Regione Lombardia nell'Accordo tra la Regione e la Stogit il 22 giugno 2020 in occasione della proroga della concessione;

CONSIDERATO che la Società ha attivato un apposito sito web per la diffusione dei dati relativi ai monitoraggi (https://www.snam.it/it/snam_per_lombardia/);

CONSIDERATO che il progetto assume rilevanza strategica in questo periodo caratterizzato da criticità per il sistema nazionale del gas naturale in considerazione delle riduzioni dei flussi di gas provenienti dalla Russia a seguito del conflitto Russia-Ucraina; In particolare, nell'istanza della Società viene evidenziato che *“le attuali priorità strategiche indicate dal Governo per far fronte alle sfide legate all'attuale crisi energetica e alla ricerca di un assetto infrastrutturale volto a garantire una stabile condizione di sicurezza del sistema, rendono cruciale il tema della disponibilità di capacità aggiuntive di stoccaggio di gas”*;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli Enti e delle Amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa,

AUTORIZZA

La Società STOGIT S.p.A. ad ampliare la capacità di stoccaggio della Concessione “SERGNANO STOCCAGGIO” nel giacimento di “Sergnano”, nei livelli principali SER-A e SER-B, mediante l’incremento della pressione massima di esercizio non superiore, in condizioni stazionarie, al 105% della pressione statica di fondo originaria del giacimento (154,4 barsa a metri 1.270 s.l.m.), ovvero ad una pressione non superiore a 162,1 barsa a metri 1.270 s.l.m..

Quanto sopra nel rispetto delle seguenti condizioni: la Società STOGIT S.p.A. è tenuta ad attenersi alle disposizioni e prescrizioni di cui ai decreti di compatibilità ambientale n.532 del 15 ottobre 2012 e n. 212 del 27 aprile 2023 (reperibili al link https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti5?_RequestVerificationToken=zSUhrTTWjK6SgJG2WvA6gfR-rbALiecRLoKFibV5mmIRWKZAY2aIYciiLHK4g3GqwsLIERaazeklW5d9GN5bf7qELTwfd22EhgWfZillTc0by-edfuIce_0qs2LssSK4oIoe53rlpURI0ly3MouaD-Ly-g7v1FvqOACKmhhBnY1&DataDa=&DataA=&Testo=sergnano&x=0&y=0), e a quelle stabilite nella Delibera della Giunta della regione Lombardia n. XII/616 del 10 luglio 2023 (reperibile al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-616-legislatura-12>), curando l’assolvimento degli adempimenti in essi riportati direttamente con gli Enti coinvolti a cui restano in capo le verifiche di competenza.

La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in caso di pericolo di inadempienze gravi nonché per inosservanza di quanto in essa prescritto.

L’autorizzazione è valida fino al 1° gennaio 2027 data di scadenza della concessione.

La presente autorizzazione si intende automaticamente rinnovata all’ottenimento di eventuali proroghe della validità della concessione di stoccaggio “SERGNANO STOCCAGGIO”.

Il Direttore Generale
(*Marilena Barbaro*)